



COMUNE DI MONTALDO ROERO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 25/07/2024

I N D I C E

Art. 1 Oggetto	pag 3
Art. 2 Definizioni	pag 3
Art. 3 Principi E Criteri	pag 3
Art. 4 Requisiti Tecnici	pag 3
Art. 5 Convocazione	pag 4
Art. 6 Svolgimento Delle Sedute	pag 4
Art. 7 Validità Delle Sedute	pag 5
Art. 8 Regolazione Degli Interventi	pag 5
Art. 9 Votazioni	pag 6
Art. 10 Verbali	pag 6
Art. 11 Protezione Dei Dati Personali	pag 6
Art. 12 Norme Finali	pag 7

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
2. Il medesimo Regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle Consulte ove istituite.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “*sedute in modalità telematica*” le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che possono essere effettuate e svolgersi, ordinariamente mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, pure di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e dei suoi eventuali collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale.
2. La seduta in videoconferenza può aver luogo anche senza alcun componente dell’organo collegiale presente presso la sede dell’Amministrazione.
3. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune; pertanto, la sede è virtuale.
4. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 3

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all’articolo 38, TUEL, ed ai seguenti criteri
 - a) *pubblicità*: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato e le riunioni della Giunta. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l’alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) *trasparenza*: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell’avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l’informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) *tracciabilità*: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 4

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
 3. Le sedute in videoconferenza potranno essere effettuate utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (*ad esempio: personal computer, telefoni cellulari, smartphone, piattaforme on line*), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Art. 5

Convocazione

1. La decisione di svolgere con modalità in videoconferenza le sedute del Consiglio Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco, nel rispetto delle leggi vigenti.
2. La decisione di svolgere con modalità in videoconferenza le sedute della Giunta Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 6

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute di Giunta e di Consiglio in videoconferenza presuppongono l'invio, in modalità telematica (mail ordinaria o pec) ed in favore di tutti i legittimi componenti, dell'ordine del giorno e della documentazione correlata ai punti in discussione ed approvazione.
2. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.
3. La seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali Dirigenti/Posizioni organizzative se necessario, oltre eventuali altri soggetti autorizzati, in seduta segreta senza forme di pubblicità (i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza). Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
4. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute devono assicurare:
 - la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;

- la massima sicurezza possibile del sistema;
 - la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di: -percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese
5. La seduta di Consiglio comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra tutti i componenti dell'assise consiliare e Segretario comunale, ed eventuali Dirigenti/Posizioni organizzative se necessario, oltre eventuali altri soggetti autorizzati in seduta di regola aperta al pubblico. La segretezza delle sedute consiliari è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero svolgersi solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale ed i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni, che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

Art. 7 **Validità delle sedute**

6. Ai fini della validità della seduta, è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
7. Per la validità dell'adunanza in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria in presenza, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica audio - video delle presenze e relativa attestazione a verbale.
8. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
9. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ai sensi dell'articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.
10. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto del quorum funzionale raggiunto.
11. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dalle norme vigenti.

Art. 8 **Regolazione degli interventi**

1. Le modalità d'intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

Art. 9

Votazioni

1. Al termine della discussione su di un punto all'ordine del giorno, il Sindaco lo pone in votazione per appello nominale. Al termine della votazione, il Segretario accerta e dichiara l'esito della medesima.
2. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
3. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante; la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.
4. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione, che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate; se le disfunzioni permangono, il Sindaco può decidere l'interruzione della seduta, fatti salvi i punti eventualmente approvati e tutta l'attività istituzionale svolta.
5. Il Segretario Comunale durante lo svolgimento delle sedute in videoconferenza può avvalersi di personale di supporto; delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario Comunale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Art. 10

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Comunale per la durata prevista dalle norme in vigore.
4. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 11

Protezione dei dati personali

1. Le eventuali riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 12
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto Comunale.